



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale

CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno

Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it

Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

REGOLAMENTO PISTA CICLOPEDONALE

**NORME PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLA PISTA
CICLOPEDONALE A LIVIGNO**

Approvato con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale in data 15.05.2023

divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 15.05.2023

INDICE

- Art. 1 Introduzione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Vigilanza per l'applicazione del Regolamento
- Art. 4 Segnaletica
- Art. 5 Apertura al pubblico
- Art. 6 Norme generali di comportamento
- Art. 7 Divieti
- Art. 8 Circolazione dei pedoni
- Art. 9 Cani
- Art. 10 Circolazione dei velocipedi
- Art. 11 Monopattini elettriche, biciclette elettriche e roller
- Art. 12 Skiroll
- Art. 13 Circolazione dei veicoli a motore
- Art. 14 Durata dei permessi dei mezzi motorizzati
- Art. 15 Domanda di autorizzazione
- Art. 16 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 17 Duplicati
- Art. 18 Validità delle autorizzazioni
- Art. 19 Norme generali per l'accesso e il transito in deroga
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 22 Attrezzature giochi
- Art. 22 Manifestazioni agonistiche
- Art. 23 Sanzioni per le eventuali violazioni
- Art. 24 Reiterazione
- Art. 25 Pubblicità del Regolamento
- Art. 26 Entrata in vigore
- Art. 27 Abrogazioni

NORME PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE A LIVIGNO

Articolo 1

Introduzione

1. Il percorso ciclopedonale presente all'interno del Comune di Livigno attraversa tutta la valle, costeggiando da un lato il centro paese e dall'altro il fiume Spöl.
2. E' stato realizzato per permettere gli spostamenti all'interno del territorio comunale nonché per la pratica di attività sportiva, l'osservazione della natura e per avere zone in cui potersi svagare e rilassare.
3. E' destinato prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile a doppio senso di circolazione ed è aperta al pubblico.
4. E' costituito da due corsie, una per le biciclette e l'altra per i pedoni e da alcuni tratti promiscui.
5. L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di leggi o regolamenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento si applicano a tutti i tracciati ciclopedonali, compreso il percorso di Trepalle e di Val Federia fino alla località Calcheira, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzate ed identificate come tali ed hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante.
2. Sono esclusi i sentieri, i tracciati per le MTB e le strade agro – silvo pastorali.

Articolo 3

Vigilanza per l'applicazione del Regolamento

1. Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia Locale, alle altre forze di Polizia all'uopo incaricate, nonché al Servizio Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Comunità Montana Alta Valtellina o ad altri operatori individuati dalla normativa.

Articolo 4

Segnaletica

1. La posa e la manutenzione della segnaletica, indicante i divieti e la prescrizione, è posizionata a cura dell'Ufficio Tecnico – Gestione e Manutenzione del Comune o del soggetto affidatario del servizio della gestione della manutenzione.

Articolo 5

Apertura al pubblico

1. Il percorso ciclopedonale è aperto al pubblico durante tutto l'arco dell'anno.
2. Nei bagni pubblici e nelle aree attrezzate adibite a gioco è vietato l'accesso dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.
3. In caso di pericolo, di particolari necessità e/o di impraticabilità il Sindaco potrà, mediante ordinanza, provvedere alla chiusura di alcuni tratti del percorso.

Articolo 6

Norme generali di comportamento

1. Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori del percorso ciclopedonale, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista e/o creare situazioni di pericolo nei confronti degli altri utenti.

2. Lungo tutto il percorso ciclopedonale è vietato:

- a) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e le deiezioni solide e liquide degli animali;
- b) accendere fuochi, ad esclusione delle aree predisposte a tale scopo ove è presente idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate. Al termine dell'utilizzo la predetta area dovrà essere perfettamente ripulita;
- c) danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclopedonale ed alle aree ad essa attinenti;
- d) danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata e la vegetazione spontanea;
- e) posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente competente;
- f) contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente competente.

Articolo 7

Divieti

1. In tutte le aree interessate dal passaggio delle piste ciclopedonali è inoltre previsto:

- a) il divieto di percorrere il percorso a cavallo e con carrozze trainate da cavalli, salvo apposita autorizzazione;
- b) il divieto di assumere comportamenti e compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per sé stessi;
- c) il divieto di svolgere attività commerciali o pubblicitario/promozionali di qualsiasi tipo, salvo apposita autorizzazione;
- d) il divieto di depositare o installare qualunque oggetto/manufatto, salvo previa autorizzazione.

Articolo 8

Circolazione dei pedoni

1. I pedoni, nei tratti in cui la pista non è esclusivamente a loro riservata, devono circolare di regola sul margine della carreggiata.

2. I bambini piccoli, fino ai cinque anni di età, non possono essere lasciati incustoditi sulla carreggiata.

Articolo 9

Cani

Con riferimento alla conduzione dei cani e alla raccolta delle deiezioni solide e liquide si rinvia al Regolamento di polizia urbana

Articolo 10

Circolazione dei velocipedi

1. I velocipedi devono procedere a velocità moderata non superiore a 30 km/h e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del codice della strada di cui all'art. 182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

2. Potranno essere previste specifiche limitazioni di velocità, mediante apposizione di un'eventuale segnaletica, per singoli tronchi del percorso nel caso in cui le caratteristiche del tracciato possano indurre situazioni di pericolo ai ciclisti o ai pedoni.

3. Devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

4. Nei tratti promiscui i velocipedi devono dare la precedenza ai pedoni, conducendo eventualmente a mano il mezzo per il tempo necessario.

5. L'utilizzatore si assume tutte le responsabilità connesse alla circolazione.

Articolo 11

Monopattini elettrici, biciclette elettriche e roller

1. I monopattini elettrici, le biciclette a pedalata assistita e i roller possono circolare nella corsia riservata ai velocipedi ad una velocità di 30 km/h

2. Sono da considerarsi velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

3. E' severamente vietato percorrere il percorso ciclopedonale con segway e con skateboard elettrici e non.

4. L'utilizzatore si assume tutte le responsabilità connesse alla circolazione.

Art 12

Skiroll ai fini agonistici

1. Nei mesi di luglio e agosto e nelle giornate di sabato e domenica durante gli altri mesi, l'utilizzo degli skiroll ai fini agonistici è vietato, dalle ore 11 alle ore 17, su tutto il percorso ciclopedonale.

2. Gli eventuali allenamenti fuori dagli orari consentiti di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco. In tale autorizzazione verrà indicato il luogo e l'orario.

3. L'utilizzatore si assume tutte le responsabilità connesse alla circolazione ed è obbligato a segnalare opportunamente l'utilizzo della ciclopedonale per la finalità agonistica.

Articolo 13

Circolazione dei veicoli a motore

1. E' vietato l'accesso e il transito, salvo specifico possesso di idonei requisiti, a tutti i mezzi motorizzati nonché ai mezzi trainati da animali.

2. I requisiti necessari per l'accesso ed il transito con veicoli a motore sono i seguenti:

- a) proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni insistenti lungo il tracciato ciclopedonale e serviti unicamente da esso;
- b) proprietari di regolare licenza affittacamere;
- c) per approvvigionamento della legna;
- d) per emergenze comprovate e lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo connessi ai lavori di manutenzione del territorio, di impianti tecnologici, di telefonia, di distribuzione elettrica ed idrica;
- e) alle ditte che devono effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, rifacimento di fabbricati che prevedono un tempo di realizzazione determinato;
- f) per attività ai fini istituzionali, studi, servizi ed interventi in accordo con il Comune;
- g) per attività e manifestazioni organizzate da enti e/o associazioni in accordo con il Comune;
- h) per gli incaricati di servizi per manifestazioni o servizi fotografici pubblici e/o di promozione turistica (APT)
- i) per i soggetti che svolgono attività economica – professionale NCC e servizio Taxi per raggiungere esclusivamente le aree interessate da abitazioni residenziali o abitazioni con licenza di affittacamere.

3. Le eventuali richieste pervenute al protocollo generale del Comune, da soggetti non compresi nelle categorie sopra esposte, saranno valutate dal Sindaco.

4. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

- a) di soccorso;
- b) di sorveglianza;
- c) forze dell'Ordine;
- d) mezzi del Comune di Livigno;
- e) mezzi di proprietà dei preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclabile;
- f) le motocarrozze adibite al trasporto disabili;

g) i mezzi condotti dagli imprenditori agricoli per le attività agricole insistenti lungo il tracciato ciclopedonale solo se irraggiungibili in altra maniera.

Articolo 14

Modalità e durata del permesso dei mezzi motorizzati.

1. Al fine di transitare sul percorso ciclopedonale con mezzi autorizzati, ai soggetti di cui all'art. 13 co. 2 lettera:

a) verrà rilasciato un permesso gratuito per ogni veicolo idoneo - con indicazione della targa - a validità quinquennale indicante la zona d'accesso, solo per raggiungere l'abitazione, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto, previa dichiarazione della disponibilità del parcheggio privato.

b) Ai proprietari di regolare licenza di affittacamere che intendono far raggiungere ai rispettivi ospiti la struttura ricettiva con i propri veicoli, è consentito l'accesso previa richiesta del permesso ed indicazione della targa, percorrendo l'itinerario più breve, rispettivamente nella misura massima di:

- Due autoveicoli a struttura ricettiva sino a 4 posti letto autorizzati.
- Tre autoveicoli a struttura ricettiva sino a 6 posti letto autorizzati.
- Quattro autoveicoli a struttura ricettiva sino a 8 posti letto autorizzati.
- Un motoveicolo per ogni posto letto autorizzato.

c) verrà rilasciato un permesso, con indicazione della targa, per raggiungere la località di assegnazione legname, per il solo tempo strettamente necessario e concordato preventivamente con la Guardia boschiva, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 agosto al 20 agosto di ogni anno;

d) verranno rilasciati permessi giornalieri gratuiti, con indicazione della targa, per raggiungere il luogo dell'intervento e per il tempo strettamente necessario;

e) verranno rilasciati permessi gratuiti, con indicazione della targa, ai soli veicoli di proprietà delle ditte esecutrici dei lavori per raggiungere esclusivamente il luogo dell'intervento e per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori dalle 7 alle 20 con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 agosto al 20 agosto di ogni anno;

f - g - h) verrà rilasciato un permesso gratuito, previa indicazione della targa, per il solo tempo necessario all'attività;

i) verrà rilasciato un permesso giornaliero o annuale gratuito con indicazione del numero della targa per raggiungere solo ed esclusivamente le aree interessate da abitazioni principali o abitazioni con licenza affittacamere.

2. Il Comune declina ogni responsabilità al richiedente in merito ad eventuali danni o al mancato rispetto dei diritti di terzi.

Articolo 15

Domanda di autorizzazione

1. Il possesso dei predetti requisiti, salvo eventuale deroga del Sindaco, deve essere autocertificato presentando domanda di autorizzazione al Comando della Polizia locale mediante l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.livigno.so.it o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale

Articolo 16

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di Livigno mediante apposito contrassegno che deve essere esposto in modo visibile sul veicolo utilizzato.

2. Non sono ammesse correzioni e/o abrasioni e non è possibile mostrare la fotocopia del documento.

3. Il permesso deve indicare il numero di targa e la zona di accesso
4. In caso di dichiarazioni mendaci il trasgressore sarà perseguito a norma di legge

Articolo 17

Duplicazione del permesso

1. La duplicazione dei permessi a seguito di deterioramento è subordinata alla restituzione del permesso deteriorato e al pagamento di € 20,00 (euro venti/00).
2. In caso di smarrimento dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione e la precedente verrà annullata dall'ufficio.

Articolo 18

Validità delle autorizzazioni

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni, per ogni categoria di utenza, decorre dalle ore 00,00 del primo giorno e termina alle 24:00 del giorno di scadenza, per qualsiasi tipologia di permesso (giornaliero, settimanale, mensile, stagionale).
2. La perdita dei requisiti, indicati nella richiesta, comporterà in ogni caso la revoca del permesso di transito.

Articolo 19

Norme generali per l'accesso e il transito in deroga

1. Coloro che posseggono i requisiti per l'accesso ed il transito con veicoli a motore, devono rispettare, oltre a tutte le prescrizioni del regolamento, le seguenti norme:
 - a) il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
 - b) eventuali cancelletti e lucchetti posizionati sul percorso ciclopedonale dovranno essere sfilati dall'apposita sede e rimessi in posizione sia all'entrata che all'uscita dell'automezzo;
 - c) il transito è limitato al solo tratto dall'accesso ai fabbricati e/o terreni di proprietà e/o in conduzione. Ogni altro diverso percorso è pertanto vietato;
 - d) il transito è consentito con il rispetto di una velocità limitata (max 30 Km/ora) e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;
 - e) il transito ha validità fintanto che persistono le necessità di accesso.

Articolo 20

Sanzioni

1. Chiunque transita o sosta con mezzi meccanici senza autorizzazione è punito con sanzione amministrativa, con pagamento in misura ridotta di € 100,00.
2. Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 300,00 ed il ritiro dell'autorizzazione.
3. Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione rilasciato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 25,00.

Articolo 21

Attrezzature gioco

1. Le attrezzature gioco presenti nelle aree di sosta sono riservate a bambini da 3 a 12 anni,

Articolo 22

Manifestazioni e attività agonistiche

1. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e attività agonistiche o di iniziative di particolare rilevanza locale promosse da enti o associazioni.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ente suddetto da parte degli organizzatori entro 10 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:

- a) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- b) data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- c) indicazione del percorso utilizzato;
- d) numero dei partecipanti previsti;
- e) piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione.

3.L'Ente può comunicare il diniego oppure prescrivere integrazioni, modifiche o rettifiche a quanto richiesto entro 5 giorni dalla domanda.

4.Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.

Articolo 23

Sanzioni per le eventuali violazioni

1.Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal codice della Strada e dal presente Regolamento sono punite ai sensi dello stesso Codice ovvero, qualora il fatto non risulti previsto dalle norme contenute nel codice della Strada, con sanzione amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 100,00 (cinquanta/00).

2.L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento è quello di cui al codice della strada o della Legge 689/1981.

Articolo 24

Reiterazione

1.La reiterazione si applica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare.

2. In tal caso le sanzioni saranno raddoppiate.

Articolo 25

Pubblicità del Regolamento

1.L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato sull'albo pretorio on line ed un esemplare del medesimo resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Articolo 26

Entrata in vigore del Regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Livigno.

Articolo 27

Abrogazioni

2.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.